

# SiPGI

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata

decreto M.I.U.R. 12/10/2007 -G.U. n°249 del 25/10/2007

decreto M.I.U.R. 02/08/2012 -G.U. n°195 del 22/08/2012

## **CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO**

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento 509/1998)

### **TRA**

La **SiPGI srl** – Scuola in Psicoterapia Gestaltica Integrata, con sede legale in via Lepanto 132 – 80045 Pompei (NA), Codice Fiscale e Partita Iva 01565590997 nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Raffaele SPERANDEO nato a Castellammare Di Stabia (NA) il 16.05.1966, C.F. SPR RFL 66E 16C 129R


1

### **E**

**L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**, con sede legale in Napoli (NA) - 80131, via S. Pansini, n. 5, codice fiscale e partita IVA 06909360635, in persona del suo rappresentante legale, il Direttore Generale Dott. Vincenzo VIGGIANI (di seguito, per brevità, denominata Ente Ospitante)

### **PREMESSO CHE**

L'art. 3 della Legge n.56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i (Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.05.2008 prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.



# SiPGI

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata

decreto M.I.U.R. 12/10/2007 - G.U. n°249 del 25/10/2007

decreto M.I.U.R. 02/08/2012 - G.U. n°195 del 22/08/2012

## LE PARTI CONVERGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Articolo 1

L'Ente Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente Ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di n. 3 (tre) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.


### Articolo 2

All'attività di tirocinio, di cui all'articolo 1, possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

### Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro:

- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. il nominativo del tirocinante;
  - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
  - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
  - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.



# SiPGI

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata

decreto M.I.U.R. 12/10/2007 - G.U. n°249 del 25/10/2007

decreto M.I.U.R. 02/08/2012 - G.U. n°195 del 22/08/2012

## Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla Legge 196/2003 sulla tutela della Privacy;

3

## Articolo 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa, per responsabilità civile contro terzi, nonché la polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- L'invio delle relative polizze assicurative sull'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

## Articolo 6


La Convenzione avrà validità quattro anni, a decorrere dalla data della deliberazione predisposta dall'Ente Ospitante e sarà rinnovata solo su richiesta formale, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

## Articolo 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione in materia vigente.

## Articolo 8

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, il foro competente sarà quello di Napoli.



# SiPGI

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata

decreto M.I.U.R. 12/10/2007 - G.U. n°249 del 25/10/2007

decreto M.I.U.R. 02/08/2012 - G.U. n°195 del 22/08/2012

## Articolo 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto consta di quattro facciate su quattro fogli, numerate dal n. 1 al n. 4 e viene redatto in triplice originale, di cui una all'Ente Ospitante e due alla Scuola.

Letto, confermato e sottoscritto.

Addì.....

**Per L'A.O. U. Federico II**

**Il Direttore Generale**

**Dott. Vincenzo VIGGIANI**

**Per La SiPGI s.r.l.**

**Il Rappresentante Legale**

**Dott. Raffaele SPERANDEO**